

REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 10

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 90 della legge regionale del 6 maggio 2013 n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013).

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale del 22 ottobre 2013, n. 458;
visto che il Consiglio regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 12 dicembre 2013

EMANA

il seguente Regolamento regionale:

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Campania, di seguito denominato Comitato del TPL.

Art. 2 Comitato di indirizzo e monitoraggio

1. Il Comitato del TPL è l'organismo di raccordo istituzionale attraverso il quale la Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino unico regionale.

2. A tal fine il Comitato del TPL ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge regionale n. 5/2013, in particolare, promuove:

- a) gli indirizzi regionali, concordati con gli enti locali, sulla rete e sulla organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;
- b) il raccordo tra la programmazione regionale e quella degli enti locali sui servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del bacino unico regionale e dei suoi lotti;
- c) le attività finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento del piano regionale del trasporto

pubblico locale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la mobilità (ACAM), e sentita la Consulta regionale per la mobilità, istituite dagli articoli 21 e 29 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3

(Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania), e promuovendo l'adozione, da parte degli enti locali, del programma di partecipazione, previsto dall'articolo 19 della legge regionale n. 3/2002;

d) la formulazione di proposte migliorative relative ai servizi di trasporto pubblico locale volte all'ottimizzazione dell'integrazione modale dei servizi del bacino unico regionale e dei suoi lotti anche riguardo a forme complementari di mobilità sostenibile;

e) le politiche di incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale;

f) accordi e protocolli di intesa tra le parti;

g) il coordinamento tra le amministrazioni interessate in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità dei servizi, anche mediante la costituzione di nuclei ispettivi interistituzionali e con il supporto tecnico dell'ACAM.

Art. 3

Composizione del Comitato del TPL

1. Il Comitato del TPL è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Comitato del TPL è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale delegato in materia di trasporti ed è composto dagli assessori ai trasporti delle province e dei comuni capoluogo.
3. Alle riunioni del Comitato del TPL partecipano, con funzioni consultive, due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Campania.
4. Il Comitato del TPL si avvale dei sottogruppi in cui esso si articola ai sensi dell'articolo 6 e, per le problematiche che intersecano le funzioni demandate all'ACAM ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 3/2002, dell'Agenzia medesima.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato del TPL è a titolo gratuito. Gli oneri per il rimborso delle spese, ove dovuti, sono posti a carico dei rispettivi enti.

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente sovrintende e coordina i lavori del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro di cui all'articolo 6. Inoltre fissa l'ordine del giorno dei lavori del Comitato del TPL.
2. Il Presidente, in relazione all'ordine del giorno, può invitare, alle sedute del Comitato del TPL e alle riunioni dei sottogruppi di lavoro, esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.

Art. 5

Funzionamento del Comitato del TPL

1. Le riunioni del Comitato del TPL sono convocate su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione della seduta e il relativo ordine del giorno sono trasmessi, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata, ai componenti del Comitato del TPL almeno sette giorni prima della seduta, salvo motivi di particolare urgenza.
3. Gli assessori ai trasporti delle province e dei comuni capoluogo, impossibilitati a partecipare alle riunioni del Comitato del TPL possono trasmettere osservazioni e contributi per iscritto; le osservazioni sono comunicate ai presenti e messe agli atti.

4. Le sedute del Comitato del TPL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato del TPL è assistito dalla segreteria amministrativa di cui all'articolo 7 che provvede anche alle verbalizzazioni degli incontri.
6. Gli atti del Comitato del TPL sono depositati presso la sede della segreteria amministrativa.

Art. 6

Articolazione del Comitato del TPL

1. Per conseguire una migliore funzionalità nell'organizzazione dei lavori, il Comitato del TPL, ferma restando la struttura unitaria dell'organismo, si articola in appositi sottogruppi di carattere tecnico individuati per materia o per ambiti territoriali corrispondenti ai lotti in cui si articola il bacino unico regionale ottimale del trasporto pubblico locale.
2. I sottogruppi di lavoro sono composti da:
 - a) due rappresentanti scelti tra i dirigenti o i funzionari della struttura amministrativa competente in materia di trasporti della Regione Campania;
 - b) due rappresentanti dell' ACaM;
 - c) rappresentanti degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di interesse.
3. I componenti dei sottogruppi di lavoro sono nominati con provvedimento del Presidente, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.
4. I rappresentanti degli enti locali sono designati dalle rispettive amministrazioni.
5. I sottogruppi svolgono i seguenti compiti:
 - a) attività di supporto tecnico ai lavori del Comitato del TPL;
 - b) predisposizione pareri e documenti di intesa volti al raggiungimento di posizioni unitarie e di obiettivi comuni;
 - c) formulazione di proposte al Comitato del TPL relative ai servizi di trasporto pubblico locale che interessano i rispettivi territori;
 - d) elaborazione di proposte di modifica o integrazione dei contratti di servizio stipulati dalla Regione o dagli enti locali;
 - e) attività di supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato.
6. La partecipazione ai lavori dei sottogruppi è a titolo gratuito.

Art. 7

Segreteria amministrativa

1. La segreteria amministrativa ha sede presso la struttura regionale competente in materia di trasporti ed è composta da tre a cinque dipendenti della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di responsabile, designati dall'assessore regionale delegato in materia di trasporti.
2. La segreteria amministrativa assiste il Comitato del TPL e i sottogruppi di lavoro e svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) convocazione delle riunioni del Comitato del TPL su ordine del Presidente;
 - b) trasmissione dei relativi ordini del giorno;
 - c) assistenza alle sedute del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro;
 - d) trasmissione della documentazione relativa alle singole riunioni;
 - e) stesura e tenuta dei verbali;
 - f) archiviazione degli atti del Comitato del TPL e dei sottogruppi di lavoro;
 - g) acquisizione dei dati necessari ai lavori del Comitato del TPL.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 458 del 22 ottobre 2013 (pubblicata nel BURC n. 58 del 28 ottobre 2013), ha approvato la proposta di regolamento, ad iniziativa dell'Assessore Sergio Vetrella.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 24 ottobre 2013, con n. 487 del registro generale ed assegnata alla IV Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 dicembre 2013.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note al Titolo.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)".

Articolo 1, comma 90: "90. La Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di TPL attraverso la costituzione di comitati di indirizzo e di monitoraggio dei servizi di TPL senza ulteriori oneri economici a carico delle pubbliche amministrazioni partecipanti. Il funzionamento dei comitati di indirizzo e di monitoraggio è disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al titolo.

Articolo 1, comma 90 già citato nella nota al titolo.

Note all'articolo 2.

Comma 2.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al titolo.

Articolo 1, comma 90 già citato nella nota al titolo.

Comma 2, lettera c).

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3: "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania."

Articolo 21: "Agenzia regionale per la mobilità sostenibile."

"1. È istituita l'Agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica."

Articolo 29: "La Consulta regionale per la mobilità."

"1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è presieduta dall'Assessore ai trasporti. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della"

presente legge, la Giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui, comunque, fanno parte le associazioni degli enti locali di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamento.

2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle Associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e programmazione del sistema di trasporto e di mobilità.”.

Articolo 19: “Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione.”.

“1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regionale e locale, gli Enti Locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un "programma di partecipazione”.

Note all'articolo 3.

Comma 4.

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3 già citata nella nota all'articolo precedente.

Articolo 22: “Funzioni dell'ACaM.”.

“1. All'ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie:

- a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;
- b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
- c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;
- d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- f) definizione e gestione della politica tariffaria.

2. L'ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.”.